

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**N. 18****Data 29.12.2015**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. N.267/2000: PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE SENTENZA TAR CALABRIA N. 695/15 RG..

L'anno duemilaQuindici, il giorno Ventinove, del mese di Dicembre, alle ore 17,30 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione STRAORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 5259, del 23.12.2015, risultano presenti i signori consiglieri:

| N | CONSIGLIERE | PRESENTE |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | TARSITANO GIULIO | SI |
| 2 | GIGLIO RAFFAELE | SI |
| 3 | AMENDOLA ORESTE | SI |
| 4 | TERRANOVA NATALE | SI |
| 5 | ALOIA CRISTINA | SI |
| 6 | AVOLIO MORENO | SI |
| 7 | BRUSCO LUIGI RINALDO | NO |
| 8 | GABRIELLI LUCIO | NO |
| ASSEGNATI N. 08 | | IN CARICA N. 8 |
| | | PRESENTI N. 6 |
| | | ASSENTI N.2 |

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale, dott. Giancarlo SIRIMARCO

E' PRESENTE l'Assessore Esterno Paolo ARDIS

IL SINDACO-PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento in oggetto, iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e dà inizio ai lavori, dà per letta la proposta di deliberazione, messa a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, in quanto preventivamente depositati nel fascicolo del Consiglio, articolata nei testo come appresso riportato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. N.267/2000: PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE SENTENZA TAR CALABRIA N. 695/15 RG.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- che l'art. 194 del TUEL prevede che:con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a.) sentenze esecutive;

b.) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c.) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d.) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e.) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi¹, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

PRESO ATTO che in data 19.05.2011 è stato acquisito al protocollo di questo Ente, atto di riassunzione causa davanti al TAR Calabria per la sentenza n.134/10 del Tribunale di Cosenza – Sez. staccata di San Marco Argentano nella quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa per l'atto di citazione promosso dal Sig. Tarsitano Dorino Antonio contro il Comune di Fagnano Castello e riguardante il mancato pagamento dell'indennità di occupazione relativa alla realizzazione della rete fognante in Loc. Gada-Torricelle, variante 2° stralcio (decreto n.934 del 19.3.1988 di occupazione di mq. 175 relativa alla particella 236, foglio 14, partita 1954) e mancato pagamento dell'indennità di occupazione relativa alla realizzazione di lavori di risanamento e riqualificazione ambientale territorio comunale 2° stralcio (decreto n.5781 del 4.12.2000 di occupazione di mq. 448 particella 236, foglio 14, partita 1954), chiedendo la condanna del Comune di Fagnano Castello;

ATTESO CHE con sentenza n.695/2015, depositata in segreteria in data 16.04.2015, munita di formula esecutiva, il TAR Calabria,definitivamente pronunciando sul ricorso dispone:

- accerta l'illegittimità dell'occupazione, da parte del Comune di Fagnano Castello e per l'effetto,

- condanna il Comune di Fagnano Castello, alla restituzione, previa riduzione in pristino, del terreno illegittimamente occupato in favore di Dorino Antonio Tarsitano;
- condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento, in favore di Dorino Antonio Tarsitano e a titolo di risarcimento del danno di occupazione illegittima, di una somma determinata applicando il saggio di interessi nella misura legale sul valore venale del bene in ciascun anno del periodo di occupazione considerato , con decorrenza dal 28 maggio 2006 e sino al rilascio del terreno;
- dichiarata assorbita tutte le domande proposte da Dorino Antonio Tarsitano in via subordinata;
- . dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda volta “(all) *accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per mancata corresponsione dell’indennità da occupazione legittime del fondo a far data dal 19 marzo 1988 per decreto m.934/1988 a far data dal 20 marzo 2000 per decreto 5781/2000*”;
- condanna il Comune di Fagnano Castello, alla rifusione, in favore di Dorino Antonio Tarsitano, delle spese e competenze di lite, ch liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del comune di Fagnano Castello , le spese di consulenza tecnica d’ufficio , che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00 oltre accessori.

VISTE le note datate 4.11. 2015 e 7.11.2015 depositate agli atti d’ufficio e con le quali gli Avv.ti Maria Teresa Tarsitano e Rosanna Martellotta chiedono, per espressa autorizzazione del Sig. Dorino Antonio Tarsitano, la liquidazione delle spese e competenze di lite ammontante complessivamente ad 2.993,74;

CONSIDERATO

- che la precitata intimazione rientra nella fattispecie debitoria prevista dall’art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000;
- che; il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l’art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell’art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l’Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I,16.06.2000, n. 8223);

CONSIDERATO, ancora, che la Corte dei Conti, in sede consultiva, si è più volte espressa ed ha confermato:

- che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio, perché sono debiti che si impongono all’Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale;
- che all’Ente non è consentito il sindacato di merito per cui, i debiti di che trattasi, devono essere ricondotti al sistema attraverso la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di riallineare

al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- che, in altri termini, nessun apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del debito;

- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) (Cfr. CdC- Sez. Controllo –F.V.G.- delibera n. 6/2005)

RITENUTO, per tutto quanto innanzi espresso, **PROVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa e limitatamente alle spese e competenze di lite e spese CTU per un importo complessivo pari a € 5.986,72 così scaturito:

1. Spese e competenze di giudizio in favore dell'Avv. Rosanna Martellotta e dell'Avv. Maria Teresa Tarsitano:

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Ditti ed onorari liquidati in sentenza | €. | 2.000,00 |
| Spese generali del 15,00 %..... | €. | 300,00 |
| C.P.A. 4%..... | €. | 92,00 |
| TOTALE..... | €. | 2.392,00 |
| IVA 22% SU IMPONIBILE..... | €. | 526,24 |
| Spese vive..... | €. | <u>75,50</u> |
| TOTALE..... | €. | 2.993,74 |

2. Spese per CTU compenso liquidato in sentenza € 2.500,00

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Spese documentate (da dedurre per calcolo CP e IVA) | € | 666,00 |
| Imponibile | € | 1.834,00 |
| Contr. Prev. 4 % | € | 73,36 |
| | | <u>1.907,36</u> |
| IVA 22% | € | 419,61 |
| totale | € | 2.326,98 |
| SPESE DOCUMENTATE | € | 666,00 |
| | € | 2.992,98 |

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE
Al Consiglio Comunale

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva, esposta dettagliatamente in narrativa, del TAR Calabria di Catanzaro n. 695/2015 - nella causa promossa da Tarsitano Dorino Antonio, (pari a completamente ad € 5.986,72 di cui € **2.993,74 (per diritti, onorari e spese) in favore degli avv.ti Rosanna Martellotta e Maria Teresa Tarsitano**, ed € **2.992,98 (per diritti, onorari e spese) in favore del CTU ing. Mariano Ansani** , in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

DI RIPIANARE la spesa complessiva di € 5.986,72 con imputazione sul codice 1010308 bilancio 2015;

DI ALLEGARE al presente atto, tanto da formarne parte integrante e sostanziale, copia della Sentenza e degli atti successivi di che trattasi;

DI DARE ATTO che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio,

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere all'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

DI DISPORRE che copia della presente proposta di deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;

DI COMUNICARE quanto disposto con il presente atto al legale ed al creditore ad esso interessato,

DI DICHIARARE, con separata votazione, l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**VERBALE DELL'ARGOMENTO N. 2 DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29 DICEMBRE 2015 ORE 17,30 ED IN CONTINUAZIONE,**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194,
COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. N.267/2000: PAGAMENTO SPESE E
COMPETENZE SENTENZA TAR CALABRIA N. 695/15 RG..**

IL SINDACO PRESIDENTE

DICHIARATO aperto il dibattito invita il Vice Sindaco a relazionare sull'argomento in trattazione;

PRESA PAROLA il Vice Sindaco relaziona sui fatti che hanno originato il debito che oggi viene portato in discussione per il relativo riconoscimento, fa rilevare su richiesta del Sindaco che la vicenda è sorta nel lontano 1988, epoca in cui certamente non era in carica questa Amministrazione, fa rilevare, inoltre, che l'incarico al legale a rappresentare l'Ente non fu certamente dato da questa Amministrazione. Rappresenta, infine, al pubblico presente, che queste precisazioni sono state fatte in conseguenza di alcuni articoli, apparsi ultimamente su facebook, dove viene fatta una sorta di tombola con i numeri, riferiti agli incarichi, affidati da questa Amministrazione, in essi riportati.

ULTIMATA la relazione da parte del Vice Sindaco, il **Presidente** chiede se vi siano interventi fra i Consiglieri presenti;

NON essendoci interventi, il Presidente invita il Consiglio a determinarsi sull'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione preventivamente depositata nel fascicolo con la relativa documentazione;

UDITA la relazione del Vice Sindaco;

ATTESA la necessità di fare propria la predetta proposta di deliberazione;

RAVVISATA in proposito, la propria competenza;

FATTE PROPRIE le considerazioni riportate nella proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri **FAVOREVOLI** espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che allegati al presente atto se ne rendono parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere **FAVOREVOLE** reso dal Revisore dei Conti, che in copia si allega alla presente, per rendersene parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI N. 06 – VOTANTI N. 06 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

D E L I B E R A

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva, esposta dettagliatamente in narrativa, del TAR Calabria di Catanzaro n. 695/2015 - nella causa promossa da Tarsitano Dorino Antonio, (pari a completamente ad € 5.986,72 di cui € **2.993,74 (per diritti, onorari e spese) in favore degli avv.ti Rosanna Martellotta e Maria Teresa Tarsitano**, ed € **2.992,98 (per diritti, onorari e spese) in favore del CTU ing. Mariano Ansani**, in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

DI RIPIANARE la spesa complessiva di € 5.986,72 con imputazione sul codice 1010308 bilancio 2015;

DI ALLEGARE al presente atto, tanto da formarne parte integrante e sostanziale, copia della Sentenza e degli atti successivi di che trattasi;

DI DARE ATTO che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio,

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere all'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

DI DISPORRE che copia della presente proposta di deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;

DI COMUNICARE quanto disposto con il presente atto al legale ed al creditore ad esso interessato,

SUCCESSIVAMENTE

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Sindaco-Presidente;
Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 06 – VOTANTI N. 06 – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI CONTRARI NESSUNO.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.